

VIVIANA BATTAGLIA

**IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE DEI PROVVEDIMENTI  
CAMERALI SECONDO IL PIÙ RECENTE ORIENTAMENTO  
DELLE SEZIONI UNITE**

Estratto da: **Rivista di Diritto Processuale**  
Anno LX (Seconda serie) - (2005) - N. 4



**CEDAM**

CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI  
2005

CORTE DI CASSAZIONE, sez. un. civ., sentenza 26 gennaio 2005, n. 1521

Pres. Carbone – Est. Preden

*Chiavelli P. ed altro c. Cassa di Risparmio Di Mirandola S.p.a. ed altri*

*Il provvedimento, con il quale è revocata la proroga del termine concesso all'erede accettante con beneficio di inventario ai sensi dell'art. 500 c.p.c., è impugnabile con ricorso per cassazione (1).*

*Motivi della decisione.* – 1. La questione sottoposta all'esame di queste Sezioni unite concerne l'ammissibilità o meno del ricorso *ex art. 111 Cost.* avverso il provvedimento con il quale il tribunale, pronunciando in sede di reclamo *ex art. 749 c.p.c.*, disponga la revoca della proroga del termine assegnato dal medesimo tribunale in composizione monocratica *ex art. 500 c.c.* agli eredi accettanti con beneficio di inventario per liquidare le attività ereditarie e formare lo stato di graduazione.

L'ordinanza della seconda sezione, pur mostrando di propendere per la tesi affermativa, ritiene opportuno l'intervento chiarificatore delle sezioni unite.

Osserva l'ordinanza che, avuto riguardo alle modalità con cui si è svolto il procedimento davanti al tribunale (*art. 749, comma 3°, c.p.c.*) ed alle contestazioni delle parti in ordine alla prorogabilità del termine di cui all'*art. 500 c.c.*, sia in astratto che con specifico riferimento alla concreta fattispecie, essendosi dedotto e contrapposto, in concreto, all'interesse ed all'esigenza degli eredi accettanti con beneficio di inventario di avere a disposizione un ulteriore periodo di tempo per il compimento delle complesse operazioni necessarie per liquidare le attività ereditarie e formare lo stato di graduazione, quello dei creditori ad una sollecita definizione delle operazioni medesime, il provvedimento del tribunale di diniego agli eredi della proroga del termine, emesso a seguito di reclamo della creditrice Cassa di risparmio di Mirandola, sembra idoneo a pregiudicare in maniera definitiva le ragioni degli eredi, per la previsione, tra l'altro, della decadenza dal beneficio di inventario ai sensi dell'*art. 505, comma 1°, c.c.*, conseguente al mancato compimento delle menzionate operazioni, e ad incidere quindi su posizioni sostanziali di diritto soggettivo, assumendo il carattere della decisorietà che è

richiesto dalla giurisprudenza della Corte ai fini della ricorribilità *ex art.* 111 Cost. Tale soluzione affermativa, prosegue l'ordinanza, sembra trovare conforto nella giurisprudenza della Corte di cassazione che ha affermato, sia con riferimento alla specifica materia ereditaria (sent. n. 4897/87) che ad altre materie (sent. n. 7214/96 in tema di procedimento di liberazione dell'ipoteca; sent. n. 4620/96, in tema di revoca dell'amministratore del condominio), che anche i provvedimenti emessi in sede di volontaria giurisdizione sono impugnabili con ricorso per cassazione *ex art.* 111 Cost., a motivo della loro potenzialità ad incidere in maniera definitiva su posizioni di diritto soggettivo.

In particolare, rileva ancora l'ordinanza, giova richiamare la decisione n. 4897/87, con la quale è stata ritenuta impugnabile *ex art.* 111 Cost. l'ordinanza con cui il tribunale pronuncia, con l'osservanza della procedura prevista dall'art. 749, comma 3°, c.p.c., previa audizione delle parti, sul reclamo avverso il decreto pretorile di fissazione di un termine al chiamato all'eredità per l'accettazione ai sensi dell'art. 481 c.c., revocandolo perché avente ad oggetto una seconda, non consentita proroga del termine già assegnato, con la conseguente inefficacia dell'accettazione dell'eredità, trattandosi di provvedimento avente carattere decisorio e definitivo, in quanto volto a dirimere un conflitto tra diritti soggettivi e non suscettibile di modifica o revoca ai sensi degli artt. 742 e 742-*bis* c.p.c.

Decisione alla quale peraltro, osserva ancora l'ordinanza, se ne contrappongono altre, che, ancorché in relazione a diverse fattispecie di provvedimenti di volontaria giurisdizione in materia ereditaria, hanno statuito la inammissibilità del ricorso *ex art.* 111 Cost. (sent. n. 5958/88, concernente ipotesi di rigetto del reclamo avverso il provvedimento di concessione della proroga del termine fissato *ex art.* 645 c.c. per l'adempimento di una condizione apposta ad un legato; n. 3244/98, relativa ad ipotesi di rigetto dell'istanza di fissazione del termine per il rendiconto e per la liquidazione delle attività *ex artt.* 496 e 500 c.c.).

2. Va affermata l'ammissibilità del ricorso *ex art.* 111 Cost. avverso il provvedimento con il quale, in sede di reclamo *ex art.* 749 c.p.c., sia disposta la revoca della proroga del termine assegnato *ex art.* 500 c.c. agli eredi accettanti con beneficio di inventario per liquidare le attività ereditarie e formare lo stato di graduazione.

3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso straordinario *ex art.* 111 Cost. è consentito avverso i provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando abbiano carattere decisorio, e cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di diritto sostanziale, e non siano altrimenti impugnabili o revocabili (v., per tutte, S.U. n. 1245/04).

4. Nel caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario (art. 484 ss. c.c.), l'art. 500 c.c. dispone che l'autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori e dei legatari, può assegnare un termine all'erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione.

A sua volta l'art. 505, al comma 1°, stabilisce che l'erede che non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall'art. 500 decade dal beneficio di inventario, e dispone, nel comma 4°, che la decadenza può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari.

5. Ora, il provvedimento emesso in sede di reclamo con il quale è revocata la proroga del termine assegnato all'erede accettante con beneficio di inventario appare idoneo ad incidere su posizioni sostanziali di diritto soggettivo dell'erede, in contrapposizione a creditori del defunto e legatari.

Per effetto del provvedimento di revoca della proroga del termine per il compimento delle operazioni di cui all'art. 500 c.c., l'erede accettante con beneficio di inventario si trova infatti esposto, a causa del mancato compimento nel termine assegnatogli dalla procedura di liquidazione dei beni ereditari, all'azione di decadenza dei creditori del defunto e dei legatari (azione che in effetti nella specie è stata esperita, con esito positivo, secondo quanto riferisce la memoria della resistente) e quindi alla perdita della originaria posizione, con conseguente assunzione della qualità di erede puro e semplice, in quanto tale tenuto a rispondere dei debiti del defunto con il proprio patrimonio.

E l'effetto prodotto dal provvedimento non è rimovibile con ordinari rimedi processuali, giacché, una volta affermata la non prorogabilità del termine, con conseguente revoca della proroga illegittimamente concessa, non si rinven- gono altri strumenti per consentire all'erede di mantenere la sua posizione sog- gettiva.

6. Va quindi dichiarato ammissibile il ricorso e va disposta la restituzione degli atti alla seconda sezione civile per l'ulteriore corso.

*P.Q.M.*

La Corte dichiara ammissibile il ricorso. Dispone la restituzione degli atti alla seconda sezione civile.

### **(1) Impugnabilità in Cassazione dei provvedimenti camerali se- condo il più recente orientamento delle Sezioni Unite**

1. – Costituisce principio pacifico in giurisprudenza (anche se non altret- tanto in dottrina) quello secondo cui, ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, occorre aver riguardo non alla forma esteriore del provvedimento giurisdizionale, ma al suo intrinseco contenuto decisorio ed al suo carattere definitivo (1).

---

(1) V., da ultimo, Cass., SS.UU., 23 gennaio 2004 n. 1245, in *Rep. Foro it.* 2004, voce *Procedimenti cautelari*, n. 5. Il principio *de quo* risale alla ormai storica Cass., SS.UU., 30 luglio 1953 n. 2593, in *Giur. it.* 1954, I, 1, p. 453, con nota di Azzolina e in *Giur. compl. Cass. civ.* 1953, 6, p. 208 con note di Bianchi D'Espinosa e Mongiardo.

Il rimedio elargito dall'art. 111, comma 7°, Cost. è, dunque, esperibile avverso qualsiasi provvedimento che, seppur adottato in forma diversa dalla sentenza, sia in grado di incidere con efficacia di giudicato su posizioni giuridiche sostanziali in conflitto, e non sia diversamente impugnabile.

In applicazione del riferito principio la S.C. ha ritenuto ricorribili *ex art. 111 Cost.* numerosi provvedimenti in camera di consiglio emessi nelle materie più disparate: potestà genitoriale, filiazione ed adozione, ipoteca, artigianato, comunione e condominio, fallimento, ecc. (2).

Si pensi, ad esempio, al decreto con cui la Corte d'appello decide sul reclamo avverso i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 274, comma 2°, c.c., relativi all'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità (3), ai decreti emessi in sede di reclamo avverso le pronunce di decadenza e di reintegrazione nella potestà genitoriale ovvero di affidamento della prole ai sensi degli artt. 330, 332 e 333 c.c. (4); all'ordinanza adottata nel corso del procedimento di liberazione di immobile da ipoteca di cui agli artt. 792-795 c.p.c. (5); ai provvedimenti resi dalla Corte d'appello in sede di reclamo contro i decreti del Tribunale per i minorenni aventi ad oggetto l'affidamento temporaneo o preadottivo di minori abbandonati (6); ai decreti resi su reclamo avverso il provvedimento che ha pronunciato la revoca dell'amministratore di condominio (7); al decreto reso su reclamo avverso

---

(2) Del resto era prevedibile che l'orientamento della Cassazione dovesse « dare la stura a una infinità di ricorsi in base all'art. 111 nelle materie più disparate, ma specialmente in tema di giurisdizione volontaria e di fallimento » (così Satta, *Commentario al c.p.c.*, Milano 1966, II, 2, p. 217).

(3) V. Cass. 17 settembre 2003 n. 13657, in *Rep. Foro it.* 2003, voce *Filiazione*, n. 50; Cass. 25 maggio 2002 n. 7674, in *Famiglia e dir.* 2002, p. 601, con nota di Menchini.

(4) Invero, la S.C. ha più spesso affermato l'inammissibilità del ricorso *ex art. 111 Cost.* avverso i decreti camerali adottati in tema di potestà sui figli minori, ritenendo trattarsi di provvedimenti modificabili e revocabili in ogni tempo e privi di natura decisoria. In tal senso v. Cass., SS.UU., 15 luglio 2003 n. 11026, in *Rep. Foro it.* 2003, voce *Cassazione civile*, n. 29; Cass., SS.UU., 25 gennaio 2002 n. 911, in *Foro it.* 2002, I, 1007, con nota di Maltese ed in *Famiglia e dir.* 2002, p. 367, con nota di Porcari; Cass., SS.UU., 15 ottobre 1999 n. 729, in *Giur. it.* 2000, p. 1150; Cass. 27 giugno 1994 n. 6147, in *Foro it.* 1995, I, p. 1924, con nota di Civinini. Tuttavia non mancano pronunce di segno chiaramente opposto, tra cui Cass., SS.UU., 9 gennaio 2001 n. 1, in *Famiglia e dir.* 2001, p. 282, con nota di Civinini ed in *Giust. civ.* 2001, I, p. 1229.

(5) V. Cass. 6 agosto 1996 n. 7214, in *Foro it.* 1996, I, p. 3729.

(6) V. Cass. 27 marzo 1985 n. 2151, in *Giur. it.* 1986, I, 1, p. 265, con nota di Monteleone ed *ivi*, 610, con note di Berri e Mandrioli.

(7) V. Cass. 18 maggio 1996 n. 4620, in *Foro it.* 1996, I, p. 2376 ed in *Giust. civ.*

decisioni della commissione regionale per l'artigianato concernenti l'iscrizione di imprese artigiane nel relativo albo (8); al decreto con cui la Corte d'appello rigetta il ricorso per fallimento negando la proponibilità della domanda (9), e così via.

Dalla lettura delle diverse pronunce della S.C., che affermano l'impugnabilità *ex art. 111 Cost.* dei provvedimenti in camera di consiglio, sembra finora emergere un presupposto comune, consistente in ciò che nelle forme camerali si svolgerebbero veri e propri procedimenti di natura contenziosa poiché incidenti su contrapposte posizioni di diritto soggettivo (c.d. cameralizzazione del processo civile). In altri termini, i provvedimenti camerali di cui si afferma l'impugnabilità presuppongono e risolvono una controversia su diritti, obblighi o *status*; ciò che indubbiamente attribuisce loro carattere « decisorio » e conseguente attitudine ad acquistare autorità di cosa giudicata.

È ovvio, dunque, che su di essi debba essere assicurato il controllo di legittimità previsto dall'art. 111, comma 7°, *Cost.* (10).

Nella sentenza in commento sembra, però, che la Corte di Cassazione faccia un ulteriore passo, affermando l'ammissibilità del ricorso *ex art. 111 Cost.* avverso un provvedimento camerale che, pur non resolvendo alcuna lite in materia di diritti soggettivi, tuttavia semplicemente « incide » sugli stessi (11).

---

1996, I, p. 2576, poi contraddetta da Cass. 23 febbraio 1999 n. 1493, in *Foro it.* 1999, I, 1462 ed in *Giust. civ.* 1999, I, p. 3018.

(8) V., da ultimo, Cass. 6 luglio 2004 n. 12323, in *Rep. Foro it.* 2004, voce *Artigiano*, n. 3.

(9) V. Cass. 18 gennaio 2000 n. 474, in *Foro it.* 2000, I, p. 2232 con nota di Fabiani ed in *Giust. civ.* 2000, I, p. 1399 con nota di Tiscini.

(10) V., sul punto, Monteleone, *Diritto processuale civile*, Padova 2002, p. 1224 e ss. ed *ivi* riferimenti di dottrina; v. pure Cerino Canova, *La garanzia costituzionale del giudicato civile (meditazioni sull'art. 111, comma 2°)*, in *Studi di diritto processuale civile*, Padova 1992, p. 27 e ss., ed *ivi* anche *Per la chiarezza di idee in tema di procedimento camerale e di giurisdizione volontaria*, p. 84 e ss.; Lanfranchi, *La cameralizzazione dei giudizi su diritti*, in *Giur. it.* 1989, IV, p. 33 e ss.; Id., *I procedimenti camerali decisori nelle procedure concorsuali e nel sistema della tutela giurisdizionale dei diritti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1989, p. 905 e ss.; Id., *Profili sistematici dei procedimenti decisori sommari*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1987, p. 88 e ss., tutti riportati pure in Lanfranchi, *La roccia non incrinata*, Torino 2000, p. 4 e ss.

(11) Cfr. art. 332, comma 2°, *nouveau code de pr. civ.*: « *En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droit ou les charges risquent d'être affectés par la décision à prendre* ». Nell'ordinamento processuale francese è, dunque, espressamente previsto che i provvedimenti in materia di volontaria giurisdizio-

2. – Per meglio comprendere la portata innovativa della pronuncia in esame, occorre brevemente analizzare il caso concreto che l'ha originata.

Su istanza degli eredi accettanti con beneficio di inventario, il Tribunale, pronunciando con ordinanza in camera di consiglio, concedeva una proroga del termine loro assegnato per liquidare le attività ereditarie e formare lo stato di graduazione.

Avverso detta ordinanza un creditore del defunto proponeva reclamo *ex art. 749 c.p.c.*, in esito al quale veniva disposta la revoca della proroga precedentemente concessa.

Contro il provvedimento reso in sede di reclamo *ex art. 749 c.p.c.*, gli eredi proponevano ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Sull'ammissibilità di detto ricorso veniva richiesto dalla Sezione semplice l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite – atteso il contrasto rilevato nella giurisprudenza di legittimità sul punto (12) –, le quali hanno statuito in senso affermativo. Ciò in base al rilievo che « *il provvedimento del Tribunale di diniego agli eredi della proroga del termine, emesso a seguito di reclamo della creditrice, sembra idoneo a pregiudicare in maniera definitiva le ragioni degli eredi, per la previsione, tra l'altro, della decadenza dal beneficio di inventario ai sensi dell'art. 505, comma 1°, c.c., e ad incidere quindi su posizioni sostanziali di diritto soggettivo, assumendo il carattere della decisorietà che è richiesto dalla giurisprudenza della Corte ai fini della ricorribilità ex art. 111 Cost.* ».

Dalla sentenza in commento sembra potersi ricavare il principio, già accennato, per cui ogni provvedimento camerale che incida su diritti, obblighi o *status* è soggetto al controllo di legittimità previsto dall'art. 111 Cost. (fermo il requisito della definitività derivante dall'impossibilità di qualsiasi altro rimedio), e ciò indipendentemente dal fatto che esso sia risolutivo di una vera e propria controversia, dato che la S.C. non sembra collegare l'attitudine del provvedimento camerale a pregiudicare definitivamente un diritto soggettivo allo svolgimento di una controversia nella stessa sede camerale tra più parti portatrici di interessi confliggenti.

Del resto, ove si consideri l'ipotesi che sia solo l'erede beneficiato a chiedere la proroga del termine *ex art. 485 c.c.* per compiere l'inventario, e che questa gli sia negata sia in prima istanza che in sede di reclamo, di quale rimedio egli potrebbe fruire in tal caso, se non del ricorso straordinario in Cassazione?

---

ne possano incidere su diritti ed obblighi, ed è pacifico che avverso gli stessi sia esperibile l'appello ed il ricorso per cassazione.

(12) V. Cass. 5 giugno 1987 n. 4897, in *Arch. civ.* 1987, p. 1212 e Cass. 27 marzo 1998 n. 3244, in *Rep. Foro it.* 1998, voce *Successione ereditaria*, n. 94.

È ovvio, anzitutto, che per effetto del secondo provvedimento di diniego egli si troverebbe esposto con il proprio patrimonio alle iniziative giudiziarie di creditori e/o legatari del defunto, di cui, magari, potrebbe non conoscere neppure l'identità.

Il menzionato provvedimento camerale – la cui pronuncia, nell'esempio fatto, non implica la risoluzione nel contraddittorio delle parti di una controversia su diritti soggettivi – è, dunque, idoneo ad incidere in modo definitivo sulle obbligazioni dell'erede, esponendolo ad una più gravosa responsabilità patrimoniale.

Ed è proprio in tale incidenza che – secondo la sentenza riportata – sembra risiedere il carattere decisorio del provvedimento camerale, e la sua conseguente idoneità al giudicato ed insuscettibilità di modifica o revoca ad opera del giudice che lo ha emesso.

L'indice di impugnabilità *ex art. 111 Cost.*, comma 7°, sembra, quindi, ancorato a quello che è stato definito un « *parametro estremamente fluido: l'incidenza su diritti* » (13).

Se tale conclusione può dare adito a dubbi di carattere teorico, sul piano pratico appare in perfetta armonia con lo scopo della citata norma costituzionale, che è quello di garantire la tutela giurisdizionale dei diritti con statuizioni idonee ad acquistare autorità di cosa giudicata, se non tempestivamente impuguate.

Del resto, garantire al cittadino un ulteriore strumento per far valere l'illegittimità di un provvedimento giurisdizionale, sì da eliminarne le conseguenze pregiudizievoli altrimenti irreversibili, è sempre un risultato auspicabile, che ben si attaglia alla garanzia costituzionale del « giusto processo », oggi delineata dal nuovo art. 111 Cost.

VIVIANA BATTAGLIA  
*Dottoranda di ricerca  
in Diritto processuale civile*

---

(13) Così Cerino Canova, *La garanzia costituzionale del giudicato civile*, cit., p. 12.